

Decreto federale

Disegno

che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 maggio 2009²,

decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del 30 giugno 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008³, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi è approvato.

² Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, il Consiglio federale è autorizzato a informare la Comunità europea dell'adempimento da parte della Svizzera dei propri requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1.

Art. 2

La legge del 20 giugno 1997⁵ sulle armi è modificata come segue:

Art. 18 Fabbricazione, riparazione e modifica a titolo professionale

Necessita di una patente di commercio di armi chiunque, a titolo professionale:

- a. fabbrica armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
- b. trasforma parti di armi essenziali per il funzionamento delle armi o per gli effetti che esse producono; o
- c. ripara o modifica armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni.

1 RS 101

2 FF 2009 3051

3 GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5

4 RS 0.360.268.1

5 RS 514.54

Art. 18a cpv. 1

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco.*

Art. 18b (nuovo) Contrassegno di munizioni

¹ I fabbricanti di munizioni devono contrassegnare singolarmente le unità elementari d'imballaggio delle munizioni, affinché sia le stesse sia i proprietari siano sempre identificabili.

² Ogni unità elementare d'imballaggio delle munizioni introdotte sul territorio svizzero deve essere munita di un contrassegno.

Art. 19, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1

¹ È vietato fabbricare a titolo non professionale armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché modificare a titolo non professionale armi in armi soggette a divieto secondo l'articolo 5 capoverso 1.

Art. 21 Contabilità

¹ I titolari di patenti di commercio di armi tengono la contabilità relativa a fabbricazione, riparazione, modifica, acquisto, vendita o a ogni altro commercio di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni e polvere da sparo.

² I libri contabili nonché le copie dei permessi d'acquisto di armi e delle autorizzazioni eccezionali (documenti) devono essere conservati per un periodo di dieci anni.

³ I documenti vanno trasmessi all'autorità cantonale competente per la gestione del sistema d'informazione (art. 32a cpv. 2):

- a. una volta scaduto il termine di conservazione;
- b. dopo la cessazione dell'attività professionale; o
- c. dopo la revoca o il ritiro della patente di commercio di armi.

⁴ L'autorità competente conserva i documenti per 20 anni e autorizza, su richiesta, le autorità di perseguimento penale e le autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione a consultarli per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 22c (nuovo) Controllo della bolletta di scorta da parte dell'Amministrazione federale delle dogane

L'Amministrazione federale delle dogane effettua controlli a campione per verificare se le indicazioni riportate sulla bolletta di scorta corrispondono alle armi da fuoco, alle loro parti essenziali o alle munizioni destinate all'esportazione.

Art. 31 cpv. 1 lett. d ed e (nuove) e 3

¹ L'autorità competente procede al sequestro di:

- d. armi da fuoco, loro parti essenziali o relativi accessori, non contrassegnati ai sensi dell'articolo 18a;

- e. unità elementari d'imballaggio delle munizioni, non contrassegnate ai sensi dell'articolo 18b.

³ L'autorità competente confisca definitivamente gli oggetti se:

- a. esiste il rischio di utilizzazione abusiva, in particolare se persone sono state minacciate o ferite con tali oggetti; o
- b. si tratta di oggetti di cui al capoverso 1 lettere d ed e, che sono stati fabbricati o introdotti sul territorio svizzero dopo il 28 luglio 2010.

Art. 32a, rubrica e cpv. 2 (nuovo)

Sistemi d'informazione

² I Cantoni gestiscono un sistema d'informazione elettronico relativo all'acquisizione di armi da fuoco.

Art. 32b, rubrica, cpv. 1 lett. a, cpv. 2 lett. a, cpv. 3 lett. a (concernono soltanto il testo francese) e cpv. 5 (nuovo)

Contenuti dei sistemi d'informazione

⁵ Il sistema d'informazione elettronico di cui all'articolo 32a capoverso 2 contiene i dati seguenti:

- a. generalità e numero di registro dell'acquirente e dell'alienante;
- b. tipo, fabbricante, designazione, calibro e numero dell'arma, nonché data dell'alienazione.

Art. 32c cpv. 3^{bis} (nuovo)

^{3bis} I dati del sistema d'informazione elettronico di cui all'articolo 32a capoverso 2 possono essere comunicati, su richiesta, alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 33, rubrica, cpv. 1 lett. a, f ed f^{bis} (nuova), nonché 3 lett. a e c (nuova)

Delitti e crimini

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- a. senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquisisce, detiene, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
- f. in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi e munizioni senza munirli di un contrassegno ai sensi dell'articolo 18a o 18b;

^{fbis.} in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, offre, acquisisce, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi e munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero;

³ È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:

- a. offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
- c. offre, acquisisce, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi e munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero.

Art. 40 cpv. 3

³ Designa le autorità che immettono direttamente i dati nelle banche dati della Confederazione.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.